

(N. 1919)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(FANFANI)

di concerto col **Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro**

(VANONI)

NELLA SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1951

Autorizzazione della spesa di 500 milioni di lire per provvedere — in base al decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501 — alla revisione dei prezzi relativi alle opere pubbliche di bonifica.

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 358, fu autorizzata la spesa di 2 miliardi per le revisioni dei prezzi contrattuali degli appalti delle opere pubbliche di bonifica.

Con tale stanziamento è stato possibile dare corso soltanto ad un limitato numero di revisioni, in quanto l'effettivo fabbisogno, già al momento in cui venne concessa l'autorizzazione di spesa di 2 miliardi, era calcolato in 5 miliardi circa.

Il predetto stanziamento è da tempo esaurito ed occorre potere disporre di nuovi fondi per far fronte alle continue e legittime sollecitazioni delle Imprese, che domandano la liquidazione dei compensi ad esse dovuti.

Col disegno di legge, che ora è stato predisposto, viene autorizzata, a tal fine, una ulteriore spesa di 500 milioni, da fronteggiare con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al 3° provvedimento riguardante variazioni allo stato di previsione della entrata per l'esercizio 1950-51.

Con questo secondo stanziamento, che necessariamente è stato contenuto entro i limiti delle disponibilità attuali indicate dal Ministero del tesoro, si potrà, sia pure in piccola parte, dare corso alle pratiche revisionali di carattere più urgente, riducendo, inoltre, il volume delle esigenze alle quali si provvederà successivamente con altri fondi, non appena saranno reperiti nuovi mezzi finanziari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per provvedere, in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501, alla revisione dei prezzi relativi alle opere pubbliche di bonifica, è autorizzata la spesa di 500 milioni.

Art. 2.

L'onere derivante dalla presente legge sarà fronteggiato con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate accertate col 3° provvedimento concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1950-51.

Art. 3.

Il Ministero del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1950-51.